

374/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessat
o, ai sensi
dell'art. 52, c.
3 D.Lgs.
196/03

Nel giudizio iscritto al n. **80162** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 13.10.2023 e proposto dal Sig.

XX (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS,
residente a OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS,
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giovanni
Recanati (recanati@pec.ordineavvocativiterbo.it) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, alla Via
Minti Cimini n. 36.

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del
legale rappresentante p.t.;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 23.05.23, celebrata con l'assistenza
del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Giovanni Recanati, per il
ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, che dalla documentazione depositata dall'INPS e non contestata dall'interessato che nulla ha affermato o documentato in proposito, risulta essere un ex dipendente della Guardia di Finanza, cessato dal servizio il 24.06.2021 per infermità non dipendente da causa di servizio, è titolare di pensione diretta di inabilità, liquidata con provvedimento del 28.12.2022 a decorrere dal 25.09.2021.

Il ricorrente chiede la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella misura al 2,44% per anzianità retributive maturate al 31.12.1995).

Con nota depositata in data 03.04.2024, si è costituito l'INPS documentando che l'Istituto previdenziale, in applicazione delle circolari n. 107 del 14.07.2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021, emanate a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite di questa Corte in materia, ha già liquidato al ricorrente la pensione di inabilità direttamente con l'attribuzione dell'aliquota del 2,44%, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice; chiede, pertanto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile per carenza di interesse.

All'udienza odierna, l'Avv. Giovanni Recanati, atteso quanto documentato dall'INPS, conclude per la richiesta di cessazione della materia del contendere; l'Avv. Incletolli, per l'INPS, non si oppone.

La causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, come da richiesta del ricorrente alla quale la controparte non si è opposta.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge nel codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. III Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa - assimilabile sostanzialmente all'estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa - che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - attesa, del resto, la necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe però alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
22.07.2024
12:22:48
GMT+01:00



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessat o, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
